



# Comune di San Piero Patti

li, 13.02.2015

## IL SINDACO

CONSIDERATO che in questo Comune è consuetudine, consolidata nel tempo, organizzare manifestazioni carnavalesche in occasione delle quali si tengono tra l'altro sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati che fanno registrare lungo le vie del paese una notevole presenza di cittadini residenti e di tanti provenienti da diversi comuni della provincia;

CHE per assicurare il normale svolgimento delle manifestazioni in questione occorre, tra l'altro, adottare misure atte a prevenire problemi di ordine pubblico e di incolumità pubblica a tutela di coloro i quali assistono alle manifestazioni o vi prendono parte;

RITENUTO a tal fine, di dover vietare nei giorni 13, 14, 15, 16 e 17 Febbraio 2015 l'uso di corpi contundenti, di getti d'acqua e/o altri liquidi, di getti di vernici e di ogni altra sostanza nociva, di lanciare farina, talco e uova;

RITENUTO altresì per motivi di cui sopra di vietare sempre nelle giornate sopra indicate la vendita e l'uso delle bombolette spray contenente schiuma o altre sostanze nocive alla salute;

RILEVATO che i divieti di cui ai superiori punti sono previsti anche a tutela ed a salvaguardia dell'ambiente;

RIBADITO che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con il sequestro di prodotti e con la sanzione prevista dalla vigente normativa;

VISTO l'art. 16 dello Statuto Comunale;

VISTO l'art. 69 del vigente Ordinamento EE.LL. nella Regione Siciliana;

VISTO l'art.54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni che, in tema di provvedimenti anche contingibili ed urgenti, è il Sindaco a sovrintendere all'emanazione degli atti al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza urbana;

RAVVISATA l'opportunità di adottare un provvedimento atto a prevenire il verificarsi delle situazioni sopra descritte e reprimere gli eventuali comportamenti contrari che incidono negativamente sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone;

VISTA la Legge 24dicembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni;

## ORDINA

**Per tutte le ragioni espresse in premessa, ai fini della salvaguardia delle aree pubbliche e della tutela della pubblica incolumità:**

1. il divieto assoluto nei giorni del 13, 14, 15, 16 e 17 Febbraio 2015 su tutto il territorio Comunale, in aree aperte al pubblico o di uso pubblico;

a) di utilizzare corpi contundenti;

b) di spruzzare e/o gettare acqua e altri liquidi, vernice ed altre sostanze nocive alla salute pubblica;

c) di lanciare uova, farina e talco;

d) di vendita ed uso di bombolette spray contenenti schiuma o altre sostanze nocive alla salute dei cittadini;

I trasgressori, della presente ordinanza, saranno puniti con il sequestro di prodotti il cui uso è vietato dal presente provvedimento e con la sanzione prevista dalla vigente normativa.

## DISPONE

La Polizia Municipale e le forze dell'ordine, sono incaricati della vigilanza, controllo ed esecuzione della presente Ordinanza.

La notifica della presente a:

Comando Polizia Municipale.....SEDE

Stazione Comando Carabinieri.....San Piero Patti

La presente Ordinanza è resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Ondine e sul sito internet del Comune.



IL SINDACO  
v. Ornella TROVATO